

**Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori
per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro**

**INDICAZIONI OPERATIVE FINALIZZATE
ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE DEI LAVORATORI
PER CONTRASTARE L'EPIDEMIA DI COVID-19
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Revisione 3 del 05/05/2020

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

PREMESSA

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise per agevolare l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro redatto sulla base del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, allegato al DPCM emanato dal Governo il 26 aprile 2020.

La prosecuzione delle attività può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione adottando tutte le misure indicate dall'art 83 comma 7 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 richiamato dall'art. 83 comma 6 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020.

Il Tribunale oltre a ricorrere al lavoro agile al fine di ridurre la presenza di personale negli Uffici intende adottare soluzioni organizzative straordinarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Si richiama il protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 tra la P.A. e le OO.SS.

Il primo e decisivo contributo alla prevenzione sarà dato da una riprogettazione e riorganizzazione logistica e gestionale affinché

- **tutte le Sezioni sia civili che penali utilizzino tutti i giorni della settimana per le nuove fissazioni e rifissazioni delle udienza per le udienze fisiche** così dando un primo contributo generale *in re ipsa* alla limitazione degli accessi .Deve pertanto obliterarsi la idea di mantenere le tradizionali giornate di udienza sezionali.

- **alcuna tipologia di udienza sia gestita in spazi al di fuori dei piani destinati alle udienze**

E' infatti un dato statistico acclarato che, fino all'inizio del periodo emergenziale, gli accessi del lunedì erano 1/3 degli accessi del martedì, mercoledì e quelli del venerdì 1/4 .Ciò non dovrà più avvenire così diminuendo automaticamente i picchi di giornata. Sostanzialmente fino ad oggi ogni 1000 accessi settimanali 350 si concentravano su 3 giorni 150 sul lunedì e 100 sul venerdì. Con un gestione omogenea ogni 1000 settimanali li gestiamo con un picco omogeneo di 200.

Se poi nel lungo termine si riuscirà a organizzare una piena utilizzazione anche pomeridiana si perverrà a 100 accessi mattutini ogni giorno della settimana e 100 accessi pomeridiani su 1000 complessivi settimanali. Questa operazione", unitamente" allo sviluppo delle forme di comunicazione in modo esclusivamente o prevalentemente informatico in tutti i settori .e alla gestione complessiva per appuntamenti, rende del tutto raggiungibile l'obiettivo prospettico finale di un massimo di 500 accessi al giorno rispetto agli usuali 5000 -ed oltre- quantomeno negli attuali giorni di punta. Distribuiti per fasce orarie potremmo avere una presenza media di n.150 persone in ciascuna fascia oraria a fronte della usuale presenza nei giorni e nelle ore di punta attuali di ben oltre 10 volte.

Questa è prima misura sfida di riprogettazione e riorganizzazione che palesemente minimizzerà la problematica complessiva per la pandemia attuale e per qualunque altro agente esterno epidemiologico anche usuale e meno devastante sul Tribunale di Torino.

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

DEFINIZIONI

- **SARS-CoV-2** (*Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2*) indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov)
- **COVID-19** (*COrona Vlrus Disease-2019*) indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2
- **Caso sospetto di COVID-19** una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):
 - essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19
 - essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale)
- **Caso probabile** un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus
- **Caso confermato** un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'ISS per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici
- **Contatto stretto**, ad alto rischio di esposizione:
 - una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (p.e. stretta di mano)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (p.e. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (p.e. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei

una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

INDICAZIONI OPERATIVE	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p><i>L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi</i></p>	<p>Il Tribunale ha esposto delle informative sul rischio negli ambienti comuni e di maggiore frequentazione per informare tutti i lavoratori e chiunque entri negli uffici giudiziari.</p>
<p><i>In particolare, le informazioni riguardano</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria</i> • <i>la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio</i> • <i>l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)</i> • <i>l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti</i> 	<p>È importante che le persone presenti in Tribunale (i lavoratori e chiunque altro) siano informate che:</p> <p>se presentano febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) devono rimanere al proprio domicilio e chiamare le autorità sanitarie 2) non entrare o permanere in Tribunale 3) devono rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 4) devono informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale prima, dopo o durante l'espletamento della prestazione lavorativa <p>IMPORTANTE: è sempre necessario rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>EVITA RAPPORTI RAVVICINATI CON ALTRE PERSONE MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO</p> </div> </div>
<p><i>L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio</i></p>	<p>L'avvenuta informazione dei lavoratori sulle misure adottate dal Tribunale per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio, è comprovata dalla sottoscrizione di un apposito VERBALE DI CONSEGNA del presente protocollo, inoltrato ai lavoratori via mail dall'ufficio protocollo.</p>

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

MODALITA' DI INGRESSO IN TRIBUNALE	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p><i>Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.</i></p> <p><i>Nota: La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).</i></p>	<p>Come da protocollo sottoscritto tra Procura Generale e Associazione Nazionale Carabinieri il 18/04/2020, riportato in allegato al presente documento, è previsto il rilevamento della temperatura corporea di tutte le persone che a qualunque titolo accedono al Palagiustizia DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 13.30.</p> <p>Al di fuori di tale orario ed in ogni caso, all'atto dell'ingresso negli uffici giudiziari, dovranno adottarsi i seguenti provvedimenti:</p> <p><u>INGRESSO DEL PERSONALE</u></p> <p>Tutto il personale una volta giunto alla propria postazione, dovrà inviare giornalmente una mail con allegata autocertificazione attestante le proprie condizioni di salute all'indirizzo</p> <p style="text-align: center;">autocertificazionecovid.tribunale.torino@giustizia.it</p> <p><u>INGRESSO DI SOGGETTI ESTERNI</u></p> <p>La persona dovrà <u>depositare</u> al personale di vigilanza presente all'ingresso una autocertificazione attestante le proprie condizioni di salute.</p> <p style="text-align: center;">IL TESTO DELLA AUTOCERTIFICAZIONE E SCARICABILE DAL SITO DEL TRIBUNALE</p> <p style="text-align: center;">www.tribunale.torino.giustizia.it</p> <p style="text-align: center;">SENZA L'AUTOCERTIFICAZIONE NON SARÀ CONSENTITO L'INGRESSO IN TRIBUNALE</p>

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Nota: Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

L'autocertificazione sopra citata contempla anche il

divieto di accesso in Tribunale

se

negli ultimi 14 giorni, si ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o si proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

Bisogna richiedere solo dati strettamente necessari, infatti occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p><i>Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti</i></p> <p><i>Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro</i></p> <p><i>Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera</i></p> <p><i>Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo</i></p> <p><i>Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento</i></p> <p><i>Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive</i></p>	<p>È necessario individuare procedure di ingresso, transito e uscita per l'accesso di fornitori esterni</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, se possibile 2) <u>Non è consentito</u> l'accesso agli uffici per nessun motivo 3) È sempre necessario rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 4) Prevedere servizi igienici dedicati diversi da quelli del personale dipendente 5) Ridurre, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori. Per le imprese con appalti esterni (es. imprese di pulizie, manutenzione) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali 6) Ove presente un servizio di trasporto organizzato dal Tribunale va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento 7) Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto
<p><i>In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti</i></p> <p><i>L'azienda committente è tenuta a dare all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni</i></p>	<p>I fornitori sono tenuti ad informare il proprio referente in Tribunale di eventuali casi positivi al COVID-19 in modo che entrambi possano collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.</p> <p>Il presente documento dovrà essere consegnato ai soggetti esterni da parte di chi ne richiede l'ingresso, in modo tale che essi possano attenersi nell'espletamento dell'attività.</p> <p>Il referente in Tribunale dell'attività dovrà vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni in esso riportate.</p>

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p><i>L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago</i></p>	<p>Il Tribunale assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti i locali nell'ambito dell'ordinaria fornitura del servizio di pulizia.</p> 
<p><i>Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione</i></p>	<p style="text-align: center;">Se vi è una persona con COVID-19</p>  <p>si procede alla pulizia, sanificazione e ventilazione dei locali di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% (la comune candeggina) dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.</i> • <i>durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.</i> • <i>tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.</i> • <i>vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).</i>

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

<p><i>Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi</i></p>	<p style="text-align: center;">In tutti gli altri casi</p> <p> Pulizia: giornaliera, a fine giornata</p> <p> Sanificazione: giornaliera delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol</p> <p>Oltre alla pulizia e alla sanificazione svolta nell'ambito dell'ordinaria fornitura del servizio di pulizia, ciascun ufficio e aula di udienza è stato dotato di flaconi con nebulizzatore contenenti una soluzione disinfettante a base alcolica. Ogni lavoratore può usufruirne per pulire la propria scrivania e le proprie attrezzature nell'arco della giornata.</p> <p>Nelle aule di udienza verranno inoltre resi disponibili dei cappucci monouso per i microfoni, da sostituire dopo ogni utilizzo.</p>
<p><i>L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)</i></p>	<p>Il Tribunale in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più opportune, organizza inoltre una <u>periodica disinfezione delle superfici e degli ambienti delle aule e degli uffici aperti al ricevimento del pubblico.</u></p> <p>La IREN ha dichiarato che tutte le Unità di Trattamento Aria vengono monitorate e periodicamente sanificate con appositi prodotti a base di cloro, secondo le normali procedure.</p> <p>Segnalo inoltre che, vista l'attuale emergenza sanitaria, per nostra specifica disposizione, su tutte le Unità di Trattamento Aria che ne sono dotate, sono stati chiusi i rami di ricircolo, dal 19/03/2020, in maniera tale che l'aria proveniente dai locali serviti non possa essere reimpressa negli stessi, ma direttamente espulsa all'esterno.</p> <p>In tutte le unità che invece non sono dotate di ricircolo, l'aria prelevata dai locali serviti viene espulsa direttamente e completamente all'esterno già per propria "costituzione", effettuando di fatto anche in questo caso il ricambio totale.</p> <p>Le aspirazioni delle macchine (cioè i punti dove sono collocate le bocche che prelevano aria dall'esterno) sono posizionate all'esterno del Palazzo, sui terrazzi del 7° piano o Civile e Penale o sul terrazzo del 3° lotto, per tanto l'aria</p>

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

	<p>prelevata è aria esterna non soggetta ad "inquinamento" umano.</p> <p>L'aria qui prelevata, viene filtrata, trattata termogrometicamente e poi immessa in tutti i locali (aule ed uffici) mentre l'aria prelevata dai locali viene espulsa interamente e direttamente all'esterno.</p> <p>In tale maniera vengono assicurati continui ricambi totali di aria in tutti gli ambienti e viene evitato che l'aria potenzialmente infetta, prelevata dagli ambienti interni, possa essere reimpressa nei locali.</p>
--	--

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p><i>È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani</i></p> <p><i>L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani</i></p> <p><i>È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone</i></p>	<p>Rendere obbligatorio l'adozione di tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Nei servizi igienici sono state esposte le regole per il corretto lavaggio delle mani</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p><i>I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili</i></p>	<p>In ogni ufficio e nelle aule di udienza sono stati messi a disposizione di lavoratori e utenti uno o più flaconi di gel lavamani e sono disponibili guanti monouso in nitrile</p> <div style="text-align: right;">  </div>


Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p>L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/qpsc/5may/Guide to Local Products on.pdf) 	<p>All'interno del Tribunale vige l'obbligo di indossare la mascherina in tutte le attività che comportano necessariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> la vicinanza con altre persone, specie se soggetti esterni la compresenza di più persone nello stesso locale/ambiente o nella stessa auto l'uso di mezzi di trasporto pubblici per spostamenti lavorativi <p>Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti potenzialmente prodotti, il datore di lavoro su consiglio del RSPP e del medico competente ha fornito a ciascun lavoratore delle mascherine lavabili in tessuto, realizzate conformemente al DL n°18 del 17/03/2020.</p> <p>PER INDOSSARE CORRETTAMENTE LE MASCHERINE (ALTRIMENTI SONO INUTILI), ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.</p> <p>I facciali filtranti FFP2 non saranno consegnati ai lavoratori ma posizionati all'interno delle cassette di pronto soccorso, a disposizione degli addetti per le operazioni di assistenza.</p> <p>Il datore di lavoro mette inoltre a disposizione dei lavoratori dei guanti monouso in nitrile da utilizzare specialmente durante le attività di pulizia della propria postazione o per la manipolazione di documenti provenienti dall'esterno. Si ricorda che essi sono utili a patto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> non sostituiscano la corretta igiene delle mani come le mani, non vengano a contatto con bocca, naso e occhi siano cambiati ogni volta che si sporcano siano eliminati al termine dell'uso e non riutilizzati <p>Come da indicazioni regionali, una volta rimossi, tutti i DPI andranno conferiti nei rifiuti indifferenziati, possibilmente in contenitori chiusi.</p>



Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

Di seguito si riporta un'immagine esplicativa dell'efficacia di ogni tipologia di mascherina presente sul mercato. La mascherina lavabile consegnata ai lavoratori è una via di mezzo tra le due tipologie evidenziate:



Ovvero, oltre alla normale funzione della classica mascherina chirurgica di evitare l'emissione di aerosol da parte di chi la indossa, la mascherina fornita scongiura (come garantito dal produttore) l'immissione di particelle dall'esterno, come i facciali filtranti FFP2. Esse potranno essere comunque utilizzate previo lavaggio fino a 50 volte. **NON E' CONSENTITO L'USO DI MASCHERE DOTATE DI FILTRO**

Le mascherine vanno indossate correttamente seguendo le indicazioni sotto riportate:

- 1. LAVATI LE MANI**
Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.
- 2. CONTROLLA LA MASCHERINA**
Una volta che hai preso la mascherina dalla confezione, verifica che non ci siano difetti, buchi o strappi. Se la mascherina è difettosa, gettala.
- 3. ORIENTA LA MASCHERINA**
Assicurati che il lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.
- 4. ORIENTA LA MASCHERINA**
Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.
- 5. METTERE LA MASCHERINA SUL VISO**
Prendi la mascherina per gli anelli, mettilne uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.
- 6. SISTEMA LA PARTE SUL NASO**
Usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso.
- 7. SISTEMA LA MASCHERINA SU VISO E MENTO**
Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento.
- 8. TOGLIERE LA MASCHERINA**
E' MONOUSO! Quando si inumidisce rimuovila dagli anelli con le mani pulite. Getta la mascherina nel contenitore dei rifiuti. Lavati nuovamente le mani.

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

Come indossare i guanti monouso:


1. Indossa i guanti sempre **dopo esserti lavato accuratamente le mani**.
2. Verifica che i guanti siano **della tua misura**: i guanti troppo piccoli possono facilmente rompersi perché troppo 'tesi'; i guanti troppo larghi non rimangono aderenti e potrebbero non proteggere adeguatamente.
3. I guanti devono essere **puliti**; non vanno riutilizzati o riciclati (sono per l'appunto monouso).
4. Prima di indossare i guanti, verifica che siano **integri** (che non abbiano buchi).
5. Indossa i guanti facendo in modo che **ricoprano anche il polso**.

Mentre indossi i guanti monouso:

Fai attenzione a **non toccarti occhi, bocca o naso**: anche se hai i guanti, ricorda che la loro superficie è contaminata da ciò che tocchi; se poi ti tocchi, potresti contagiarti facilitando l'ingresso dei virus nel tuo corpo.

Come togliere i guanti monouso:

1. Quanto stai per toglerti i guanti, ricorda che **l'esterno dei guanti è contaminato**, quindi non devi **mai toccare la superficie esterna** del guanto. Se dovesse succedere, lavati le mani subito.
2. Inizia a **sfilare il primo guanto** prendendone un lembo (circa a metà); tira verso il basso e sfilalo completamente, senza toccare la pelle della mano.
3. **Tieni avvolto il guanto** che hai appena sfilato nella mano che indossa ancora l'altro guanto.
4. Con l'altra mano libera, inizia a **sfilare il secondo guanto** infilando le dita nell'**apertura del polso**. Afferra l'interno del guanto e tiralo giù dalla mano, in modo che l'interno del guanto resti sempre rivolto all'esterno mentre lo sfili. Questo guanto man mano che viene sfilato **avvolge anche l'altro guanto** che la mano continua a stringere. Alla fine **il primo guanto è avvolto dentro il secondo guanto**.
5. Butta i guanti in un **cestino dei rifiuti munito di coperchio**, o richiudili in un **sacchetto di nylon** prima di gettarli nei rifiuti.
6. **Lavati le mani**.



Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie

Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

Come riportato precedentemente, qualora non siano possibili altre soluzioni organizzative, i lavoratori che condividono lo stesso spazio (uffici, corridoi, scale o aule di udienza) devono indossare la mascherina per l'intera giornata.

I LAVORATORI POSSONO TOGLIERE LA MASCHERINA SOLO SE SONO IN UN LOCALE DA SOLI.

Oltre all'uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuale in dotazione, di cui al punto precedente, il Tribunale ha acquistato degli **schermi separatori di plexiglass** da interporre tra lavoratori e utenti.



Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

GESTIONE SPAZI COMUNI (CORRIDOI, ASCENSORI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p><i>L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano</i></p> <p><i>Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie</i></p>	<p>Il datore di lavoro limita l'accesso agli spazi comuni (tempo ridotto di sosta) e, ove possibile, è prevista una ventilazione continua dei locali.</p> <p style="text-align: center;">IMPORTANTE: è sempre necessario rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small; color: blue;">EVITA RAPPORTI RAVVICINATI CON ALTRE PERSONE MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO</p> </div> <p>SI RACCOMANDA L'USO DELLE SCALE E L'EVENTUALE UTILIZZO DELL'ASCENSORE AL MAX CON 2 PERSONE POSTE NEI DUE ANGOLI OPPOSTI DELLA CABINA</p>
<p><i>Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack</i></p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Pulizia: giornaliera, con appositi detergenti dei locali, delle tastiere dei distributori di bevande e snack</p> <p>Sanificazione: periodica di tutto</p> </div>

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p>In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19,</p> <p>il datore di lavoro ha disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> o la chiusura di tutti i servizi non indispensabili o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza o un piano di turnazione dei dipendenti addetti a ciascun servizio con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili o il ricorso allo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni 	
<p>Fermo restando il principio generale di favorire <u>la presenza di una sola persona per stanza</u> grazie alla turnazione delle risorse, sarà consentita la compresenza di più persone nel medesimo ufficio qualora siano mantenute le seguenti distanze di sicurezza tra postazioni di lavoro:</p>	



Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p><i>Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)</i></p>	<p>L'orario flessibile permette orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, bollatrici)</p> <p>IMPORTANTE: è sempre necessario rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p><i>Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni</i></p>	<p>L'ingresso e l'uscita del personale e dell'utenza dagli uffici giudiziari avviene attraverso dei varchi distinti e separati posti in corrispondenza dell'ingresso principale su Via Falcone. Le modalità di ingresso e uscita delle persone in sicurezza dal varco secondario unico su Corso Ferrucci sono gestite dal personale di vigilanza</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>INGRESSO</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>USCITA</p>  </div> </div> <p>Nelle parti comuni interne è garantita la presenza di dispenser di gel lavamani segnalati</p> <div style="text-align: center;">  </div>

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

SPOSTAMENTI INTERNI, UDIENZE, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p><i>Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali</i></p>	<p>Il datore di lavoro, grazie alla riorganizzazione del sistema delle udienze che ha portato all'esecuzione delle stesse solamente nelle aule al piano terreno, ha ridotto al minimo l'accesso dell'utenza ai piani superiori del Palazzo di Giustizia.</p>
<p>Sono sconsigliate le riunioni e le udienze in presenza. Laddove queste ultime fossero connotate dal carattere della necessità processuale, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.</p> <p>L'aerazione dei locali non dovrà essere forzata ma preferibilmente naturale: dovranno essere mantenute aperte per l'intera durata delle riunioni le finestre, i vasistas e le porte disponibili, preferibilmente su lati opposti</p>	
 	
<p>Nelle aule di udienza saranno disponibili mascherine monouso (NON SARA' CONSENTITO L'USO DI MASCHERE DOTATE DI FILTRO) e gel lavamani contenenti una soluzione disinfettante a base alcolica per tutti i partecipanti e un flacone con nebulizzatore. All'ingresso dei locali verranno esposte le regole comportamentali da seguire, allegate al presente documento.</p>	

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

Al fine di mantenere il corretto distanziamento interpersonale, il numero massimo di persone che potrà accedere nelle **aule di udienza** (esclusi giudici, cancellieri, incaricati alla registrazione e testimone) è il seguente:

aula \ numero											
	76	28	13	12	11	10	9	8	7	6	4
Maxi aula 2	X										
3-4-7-5		X									
17-56 - 59 - 65						X					
8									X		
44-45-46-48			X								
9 -41-42-43-47-58-85				X							
10-13 - Cam. di cons. aula 7								X			
15					X						
24-25-26-32-66-67-68-69										X	
33-64											X
55							X				

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

Per quanto riguarda le aule di udienza della Sezione Lavoro invece la capienza massima è la seguente:

Aula	Utenti	Giudice	Cancelliere	Note
23101	6	SI	SI	Aprire due finestre
23102	6	SI	SI	Aprire due finestre
23103	6	SI	SI	Aprire due finestre
23104	6	SI	NO	Aprire due finestre
23105	6	SI	SI	Aprire due finestre
23106	7	SI	SI	Aprire due finestre
23108	5	SALA DI ATTESA		Aprire due finestre
23111	8	SI	SI	Aprire due finestre
23113	5	SI	SI	Aprire due finestre
23115	8	SI	SI	Aprire due finestre
23202	8	SI	SI	Aprire unica finestra più porta
23203	5	SI	SI	Aprire due finestre
23204	5	SI	SI	Aprire due finestre
23205	5	SI	SI	Aprire due finestre
23206	6	SI	SI	Aprire due finestre
23207	10	SI	SI	Aprire due finestre
23214	5	SI	NO	Aprire unica finestra più porta

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work



Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p><i>Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, il Tribunale procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.</i></p> <p><i>Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.</i></p>	<p>La procedura prevista dalle Istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o alle autorità sanitarie competenti:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Questi soggetti, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre o meno la persona a tampone o a provvedimento di quarantena cautelare.</p> <p>Nel caso in cui una persona presente in Tribunale sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, si procederà applicando le seguenti casistiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio. il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio Medico Curante o le autorità sanitarie. 2. Qualora questo non fosse possibile, l'operatore dovrà recarsi all'interno dell'infermeria o di un locale chiuso, e attendere l'intervento degli addetti al primo soccorso. Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima indossare facciali filtranti FFP2, visiera e guanti, presenti all'interno della cassetta di primo soccorso. Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento. Una volta terminato l'intervento, tutti i presidi utilizzati andranno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. I soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

	<p>negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario. Il rientro sul posto di lavoro potrà avvenire solo dopo autorizzazione del Medico di Medicina Generale o con tampone negativo al termine della quarantena.</p>
<p><i>L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria</i></p>	<p>Il Tribunale, attraverso il medico competente, comunica immediatamente il caso positivo all'autorità sanitaria competente e si mette a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione.</p> <p>Il Tribunale procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall'autorità stessa.</p> <p>Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali.</p> <p>A seguito di questo, l'autorità contatterà il Tribunale, eventualmente anche il Medico Competente, per definire le misure quali l'indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell'attività, sanificazione straordinaria, ecc..</p> <p>Il Tribunale provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall'Autorità, tra cui l'eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'azienda adotta i seguenti interventi precauzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa; b) interdizione, fino all'avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c), fatto salvo le aree di transito; c) immediata sanificazione di, in questo ordine cronologico: d) delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione a corrimano, corridoi, porte, servizi igienici, ascensori; e) postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro; f) area break utilizzata dal lavoratore, comprese le

Indicazioni operative finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori per contrastare l'epidemia di covid-19 negli ambienti di lavoro

	<p>attrezzature presenti (distributori automatici, frigo, forno, ecc.);</p> <p>g) la sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto riportato nel paragrafo specifico.</p>
--	---

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS	
COSA DICE IL PROTOCOLLO?	COSA HA FATTO IL TRIBUNALE?
<p>La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).</p> <p>Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia</p>	
<p>La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio</p>	
<p>Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e gli RLS</p>	
<p>Le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le parti sociali in data 14 marzo 2020, in base al quale spetta al Medico Competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non solo nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale, ma anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all'attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.</p> <p>Per l'individuazione di situazioni di particolare fragilità, in assenza di ulteriori indicazioni di livello nazionale, si ritiene che i criteri siano quelli generali stabiliti dal DPCM del 8 marzo 2020 e successivamente precisati dal DL 17 marzo 2020, n. 188 ovvero "persone anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità, con stati di immunodepressione anche per terapie in corso". Tuttavia, non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie semplificazioni, fornire indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, si rimanda alle nuove indicazioni operative fornite dal Medico Competente ed allegate al presente documento.</p>	

Firmato: Il Medico Competente Dott. Stefano Martignone

Firmato: Il RSPP Sergio Virone

Indicazioni operative in relazione all'identificazione dei soggetti ipersuscettibili

(come da indicazioni Società Italiana di Medicina del Lavoro)

Le seguenti indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato dell'attuale emergenza Covid-19.

hanno lo scopo di fornire - nei limiti del possibile nell'attuale situazione - un inquadramento per la gestione delle persone con particolari fragilità nei luoghi di lavoro. Esse sono state prodotte con una prassi irrituale ed in mancanza di consolidate evidenze scientifiche. Non possono inoltre, in nessuna forma, essere considerate come applicabili anche al cessare dell'emergenza.

Si definiscono "persone con particolari fragilità" i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio; di seguito ci si riferirà a loro anche con l'espressione "ipersuscettibili".

Meno generica definizione di questa condizione può essere rintracciata nella norma al momento cogente rappresentata dall'art. 3 numero 1 lettera b) del DPCM 08/03/2020 "[...] persone anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità, con stati di immunodepressione[...]"

È raccomandato a tutte le persone che si trovino in queste condizioni, "di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Queste condizioni configurano un mero rischio generico, mentre può senza dubbio escludersi una esposizione a rischio specifico professionale; a rigore ed in situazioni non di eccezione, una valutazione in proposito esulerebbe dall'ambito di pertinenza del Medico Competente (MC).

L'attivazione della procedura non può che competere, in virtù della sua preminente posizione di garanzia, al Datore di Lavoro (DdL) con documentabile comunicazione.

Il DdL, quindi, in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e MC, invia comunicazione a tutti i Lavoratori nella quale informa che, ove questi si considerino in situazioni di particolare fragilità, debbano farsi parte attiva nel segnalare tale stato al Datore di Lavoro

Tale percorso permette di evitare il potenziale conflitto deontologico - inerente il segreto professionale - e normativo - di tutela dei dati personali - esprimendo il Lavoratore stesso consenso implicito alla comunicazione del suo stato nel momento in cui inoltra la richiesta al DdL.

Nel caso il MMG avesse già rilasciato la sua certificazione comunica direttamente l'informazione al DdL e al MC.


Il MC, nell'impossibilità di accedere direttamente alle cartelle, vagliati i profili inerenti il rischio specifico, esprime il suo parere al DdL in merito allo stato di ipersuscettibilità e nel caso sia impossibilitata per la mansione la pratica dello smart working, invia il lavoratore al proprio Medico di Medicina Generale.

Il lavoratore contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG). E'importante che il MMG indichi nel campo "note di diagnosi" presente sul certificato, una chiara e dettagliata diagnosi che possa far intendere l'appartenenza del paziente alla fattispecie prevista al comma 2 dell'art.26 DL 18/2020. Non è al momento necessario inserire alcun codice nosologico, in quanto le disposizioni indicate dai diversi Ordini dei medici sono state superate dalle nuove disposizioni indicate nel recente DL 18/2020 per cui sono da ritenersi non valide. Per i soli soggetti titolari di art.3 comma 3 della Legge 104/92 , l'astensione precauzionale dal lavoro certificata dal MMG con certificato di malattia è valida per qualsiasi patologia. Si raccomanda quindi l'inserimento dettagliato in diagnosi di questa fattispecie al fine di poter differenziare la casistica.


La procedura come pensata è molto farraginoso; si raccomanda ai lavoratori portatori di patologia croniche o particolarmente suscettibili di contattare il proprio Medico Curante per far emettere apposito certificato, dare quindi comunicazione al Datore di Lavoro e inviare il certificato al Medico Competente direttamente via mail a: smartignone.medicocompetente@gmail.com

Dott. Stefano Martignone

La gestione dei lavoratori “fragili” nelle aziende -specchietto riassuntivo



**MODALITA' DI ACCESSO ALLE AULE DI UDIENZA
PER CONTRASTARE L'EPIDEMIA DI COVID-19**



LA PROCEDURA CORRETTA PER L'UTILIZZO DELLE AULE RICHIEDE L'ADOZIONE DEI SEGUENTI COMPORAMENTI E MISURE :

- APRIRE E MANTENERE IN POSIZIONE APERTA PORTE, FINESTRE E VASISTAS
- PRIMA DI ACCEDERE O AL MOMENTO DELL'ACCESSO ALL'AULA LAVARSI LE MANI CON IL GEL DISPONIBILE ALL'ESTERNO E/O ALL'INTERNO DELL'AULA
- OGNI PARTECIPANTE ALL'UDIENZA DEVE INDOSSARE CORRETTAMENTE LA PROPRIA MASCHERINA, CHE NON DEVE MAI ESSERE RIMOSSA
- MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA TRA UNA PERSONA E L'ALTRA DI ALMENO 2 METRI UTILIZZANDO TUTTI GLI SPAZI DISPONIBILI DELLA STANZA
- LE POSTAZIONI CHE POSSONO ESSERE OCCUPATE SONO  INDICATE CON IL NASTRO BIANCO/ROSSO
- L'ENTRATA E L'USCITA DALLA STANZA DEVE AVVENIRE SENZA ASSEMBRAMENTI E MANTENENDO LE CORRETTE DISTANZE
- TUTTE LE AULE A FINE GIORNATA VERRANNO PULITE E SANIFICATE
- RISPETTARE LA SEGUENTE **CAPIENZA MASSIMA** (compresi i posti già destinati al pubblico):

24

Grazie della collaborazione